



Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Foggia
29 GIU. 2018
PROT. N° 1740

## DETERMINAZIONE n. 1 del 29 giugno 2018

**OGGETTO: PROCEDIMENTO di contestazione relativo alla inconfiribilità ai sensi del decreto leg.vo n.39/2017 art.7 comma 2 lettera c dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI FOGGIA. CHIUSURA PROCEDIMENTO.**

### IL RESPONSABILE della PREVENZIONE della CORRUZIONE del CONSORZIO ASI di FOGGIA

#### PREMESSA

Con nota dell'8 marzo 2018, l'ANAC ha comunicato l'avvio di un procedimento di vigilanza relativo ad una possibile ipotesi di inconfiribilità dell'incarico di Presidente del Consorzio ASI Foggia, conferito, in data 27.09.2017, al Sig. Angelo RICCARDI, già sindaco del Comune di Manfredonia, comune avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Secondo l'ANAC, poteva sussistere una presunta violazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 39/2013 che, nel disciplinare le varie ipotesi di "inconfiribilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale", ha previsto, al comma 2, lettera c), che: "A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni e loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: (...) c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale;"

Più precisamente, l'Autorità, nella suindicata comunicazione, ha rappresentato che:

1) le disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/2013 trovano applicazione con riferimento al "conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice

*nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”;*

2) il Consorzio ASI Foggia, data la sua natura giuridica di ente pubblico economico, rientrerebbe nella definizione di “enti pubblici” di cui all’art. 1, c. 2, lettera b) del D. Lgs. n. 39/2013, secondo il quale si intendono per l’appunto «enti pubblici» *“gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati”*. Troverebbe, dunque, applicazione, con riferimento ad esso, la disciplina relativa alla inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni contenuta nel d. lgs. n. 39/2013;

3) l’incarico ricoperto dal Sig. Angelo RICCARDI, quale Presidente del CdA del Consorzio ASI Foggia sarebbe riconducibile all’ambito applicativo dell’art. 1, c. 2, lett. l), del D. Lgs. n. 39/2013, in quanto rientrerebbe tra gli in *«incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico»*, per i quali devono intendersi *“gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.*

Poteva, trattarsi, quindi, a dire dell’ANAC, di un incarico avente ad oggetto funzioni di amministrazione in senso stretto e non di mera rappresentanza di interessi, che, pertanto, attribuivano al Sig. RICCARDI funzioni gestionali dirette. In conclusione, l’ANAC riteneva sussistente, nella fattispecie, una ipotesi di inconfiribilità di incarico ai sensi dell’art. 7, c. 2 lettera c) del d. lgs. n. 39/2013, in quanto il Sig. Angelo RICCARDI, all’atto di conferimento dell’incarico di Presidente del Consorzio ASI, rivestiva la carica di Sindaco di Manfredonia.

Ciò evidenziato, il sottoscritto RPCT a riscontro della nota innanzi richiamata ha espresso parere come da nota trasmessa all’ANAC in data 27 marzo 2018 prot. 572.

Successivamente, con nota prot. ASI n. 960\_2018 in data 17 maggio 2018, e prot. ANAC 42333 del 17.05.2018, l’Autorità Anticorruzione ha trasmesso e notificato la **deliberazione n. 453 del 9 maggio 2018 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione**, con la quale è stata accertata nel procedimento di vigilanza avviato e richiamato in premessa previsto dalla normativa di cui al Decreto Leg.vo 39/2013, l’inconfiribilità del sig. Angelo RICCARDI -Sindaco di Manfredonia- dell’incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA, conferito con deliberazione dell’ASSEMBLEA GENERALE del CONSORZIO ASI in data 27 settembre 2017, ai sensi dell’art.7 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n.39/2013.



In ossequio alla delibera dell'Autorità lo scrivente RPTC in data 29 maggio 2018 prot. 1052, ha dato corso ai sensi dell'art.7 legge 241/1990 **all'avvio del procedimento di contestazione dell'inconferibilità dell'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di FOGGIA del signor Angelo RICCARDI**-Sindaco del Comune di Manfredonia con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell'art.7 comma 2 lettera c del Decreto Legislativo n.39/2013 regolarmente notificato a mezzo pec;

In data 11 giugno 2018 a mezzo pec l'Avv. Marcello Anastasio Pugliese, incaricato dal Presidente Angelo RICCARDI ha trasmesso le controdeduzioni ex art. 10 legge 241/1990 e contestuale richiesta di archiviazione del procedimento avviato con nota n. 1052/2018 innanzi richiamata acquisite al protocollo ASI al n. 1146 in pari data;

**Dopo quanto indicato in premessa lo scrivente RPTC considerato in fatto e con il dovuto approfondimento, espone e sottoscrive quanto segue:**

1. Conferma quanto sostenuto dallo scrivente in passato, ossia nel corso del procedimento di verifica in cui l'ANAC ha emesso la deliberazione di cui in oggetto, in relazione al limite – per cui non si nutre alcun dubbio – del difetto di inclusione del Consorzio nel campo soggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 39/2013, recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, le cui disposizioni si osservano “*ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico (art. 1, c.1 D. Lgs. n. 39/2013)*”.

Non si condivide, piuttosto, quanto accertato dall'ANAC e posto a fondamento della propria deliberazione 453/18.

Allo stesso modo, si raccoglie positivamente quanto sostenuto con proprie memorie dal Riccardi, senza però tralasciare la doverosa precisazione che segue.

Sia ANAC che Riccardi si soffermano principalmente sulla circostanza della inclusione o meno dell'ente Consorzio ASI di Foggia nel campo di applicazione della norma *de quo* in quanto *ente pubblico economico*.

Infatti, l'Autorità, nella comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza, ipotizza che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Foggia rientri nell'ambito soggettivo di applicazione del d. lgs. n. 39/2013, in ragione della sua natura di ente pubblico economico. In sintesi, secondo l'ANAC, l'art. 1, comma 2, lett. b) declinerebbe la definizione degli enti pubblici economici o non economici di cui al comma 1 ed il Consorzio ASI di Foggia rientrerebbe nella definizione in quanto “*istituito da enti locali che vi partecipano di diritto e i cui amministratori, ai sensi dell'art. 11 dello statuto del Consorzio, sono eletti dall'Assemblea Generale fra persone di comprovata e documentata esperienza amministrativa o imprenditoriale o professionale o di partico-*

*lare capacità nella gestione di aziende, enti e società e, in particolare, “almeno tre consiglieri devono essere eletti fra i rappresentanti degli enti territoriali consorziati ed almeno un consigliere deve essere eletto fra i rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese insediate nelle aree di sviluppo industriale (vedi pag. 2 della comunicazione Anac)”*.

L’Autorità, però, non ha minimamente preso in considerazione le circostanze rappresentate dallo scrivente in merito al fatto che il Consorzio **non è istituito dagli enti locali che vi partecipano** ma viene istituito per legge e la partecipazione degli enti locali, tra cui il Comune di Manfredonia, viene definita dalla legge stessa la quale attribuisce, poi, la vigilanza alla sola Regione Puglia (art.17, L.R. n°2/07).

Pertanto se la norma prescrive che “per «enti pubblici»” debbano intendersi “gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati” (art.1, c.2, D.Lgs. n°39/13), deve escludersi che tale norma possa includere il Consorzio ASI di Foggia poiché – sebbene ente pubblico economico – la struttura del consorzio non consente livelli e gradi di ingerenza potenzialmente suscettibile di fenomeni di corruzione in quanto c’è una frattura netta tra chi nomina gli amministratori e/o conferisce l’incarico (assemblea dei consorziati tra cui anche il Comune di Manfredonia) e chi, invece, istituisce, finanzia e vigila sul Consorzio (Regione Puglia).

Invece, con la delibera di cui trattasi, l’ANAC continua a sostenere che *“la ratio sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.”* tralasciando del tutto la circostanza di fondo che impedisce di ricondurre il Consorzio ASI di Foggia alla fattispecie astratta delineata dalla norma: la situazione di identità e sostanziale controllo tra chi istituisce, finanzia, vigila il consorzio e chi ne nomina gli amministratori (pag.4, Delibera ANAC n°453/18).

Si condivide, sul punto, infatti, quanto sostenuto dal Riccardi in merito alla dimostrazione dell’errore di valutazione in cui è incorso l’ANAC nel definire, per l’appunto, il Consorzio, “ente pubblico economico di livello provinciale” (pag.1, Delibera ANAC n°453/18) e non regionale, persino giungendo ad affermare che l’Ente sia stato “istituito da enti locali che vi partecipano di diritto” (pag.3, Delibera ANAC n°453/18), senza tener conto della legislazione istitutiva prima statale e poi regionale.



Il Consorzio ASI FG, invece, è Ente pubblico economico **di livello regionale** e strumentale per il perseguimento di finalità pubblicistiche, quali la gestione e l'infrastrutturazione delle aree di sviluppo industriale, che non interferiscono con le funzioni ed i compiti istituzionali dei soggetti che vi partecipano.

Oltre a richiamare, sul punto, quanto già esposto con memoria istruttoria nel procedimento di verifica avviato dall'Autorità, in merito al fatto che il Consorzio sia *partecipato* e non istituito dai suoi consorziati e che la maggioranza dei seggi dell'Organo di amministrazione dell'ente, ossia del CdA (*composto da un numero variabile da 3 a 5 Consiglieri*) deve essere riservata ai Rappresentanti degli enti territoriali consorziati, si sottolinea come non sia stata in alcun modo analizzata in concreto la peculiarità dell'Ente consortile rispetto a qualsivoglia altro ente pubblico economico strumentale e anche astrattamente assoggettabile al D.Lgs.39/13.

Di tali peculiarità l'Autorità avrebbe dovuto tener conto, anche in linea con quanto disciplinato sia dal D. Lgs. 39/13 che dalle *"Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, adottate dall'Autorità con delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017 - le quali hanno trattato, nello specifico, non solo il tema dell'inclusione degli enti pubblici economici (paragrafo 3.5), ma anche quello della *"Interpretazione del criterio della compatibilità"* (paragrafo 2.5) - che fanno espresso riferimento ad una preventiva valutazione di compatibilità della natura dell'ente oggetto di verifica rispetto alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, disciplina che, pertanto, trova applicazione solo **"in quanto compatibile"** con l'organizzazione e la struttura di detti enti, nonché con le attività di pubblico interesse da questi ultime svolte (in regime di diritto privato).

Ciononostante, l'Autorità non effettua alcuna verifica, in concreto, sul punto, neanche in seguito alle precisazioni di fatto rassegnate dalle parti.

Sostiene, invece, lo scrivente che il Consorzio ASI di Foggia - definito dalla Legge Regionale n. 2/2007, recante l'Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale per la Regione Puglia, *"ente pubblico economico per l'infrastrutturazione e la gestione di aree produttive di particolare rilevanza regionale"* - presenta delle specificità sia con riferimento alla sua natura giuridica, sia con riferimento alla sua organizzazione, tali da imporre l'esclusione dell'ente stesso dall'applicazione del decreto 39/13.

Infatti, un Consorzio ASI della Puglia è un ente originariamente istituito nell'ambito delle politiche strategiche volte allo sviluppo dell'Italia meridionale, per l'appunto depressa nel settore industriale sin dagli anni '60, e che ad oggi ha mantenuto in sé compe-

tenze e funzioni che non interferiscono con i compiti e i poteri istituzionalmente riservati agli enti locali: in nessun caso, quindi, potrebbe verificarsi un conflitto di interessi (come anche un fenomeno di ingerenza passibile di eventuale corruzione) tra Consorzio e Comuni consorziati poiché al Consorzio spetta esclusivamente il compito di sviluppare e gestire l'infrastrutturazione di aree che non sono di altri enti bensì proprie (tanto rinvenienti da acquisizioni per pubblica utilità), con ciò sostituendosi a qualsiasi altro soggetto privato e non pubblico! In buona sostanza, l'ASI interviene per semplificare e velocizzare un fenomeno – quello dell'industrializzazione – diversamente lasciato alle dinamiche di sviluppo del settore ad opera dei privati.

Nella gestione di tali aree, poi, il Consorzio non si sostituisce in alcun modo al Comune territorialmente competente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali: il Comune, infatti, resta titolare del proprio potere di pianificazione urbanistica e di gestione, tutela e vigilanza sull'attività edilizia, poiché ogni intervento edilizio in area industriale resta subordinato alla valutazione di compatibilità urbanistica con un Piano urbanistico pur sempre approvato dal Consiglio Comunale, nonché al rilascio della concessione edilizia di competenza sempre degli uffici tecnici comunali. Al riguardo residua, in capo al Consorzio, la sola valutazione della compatibilità funzionale dell'attività produttiva con l'indirizzo e il carattere impresso all'area dalla programmazione industriale, valutazione che, diversamente, sarebbe rimasta libera non rientrando nelle competenze istituzionali di un Comune.

E l'insussistenza di conflitti di interesse si verifica non solo per il settore urbanistico ed edilizio ma anche per ogni altro settore (commerciale – viario – sicurezza - ambientale), per cui mantengono tutte le prerogative gli Enti locali territorialmente competenti.

Pertanto, come ipotizzare in astratto un fenomeno corruttivo o di ingerenza tra enti che non condividono alcun potere o delega?

Si conferma, poi, l'impossibilità di considerare anche astrattamente applicabile l'art. 7, c. 2, lettera c) del d. lgs. 39/2013 (sempre nel caso in cui si ipotizzi l'estensione del campo di applicazione del D. Lgs. n. 39/2013 all'Ente Consorzio ASI): l'impossibilità, per via del d. lgs. n. 39/2013, di conferire l'incarico di amministrazione agli unici legittimati a ricoprire tale carica ai sensi della Legge Regionale n. 2/2007, ossia i rappresentanti degli Enti territoriali consorziati, contrasta con il dato normativo letterale di una legge regionale vigente valida ed efficace che, diversamente da quanto sostenuto dall'Autorità, non viene superata de plano dalla normativa nazionale, poiché il vaglio di compatibilità non può essere trasposto su di un terreno differente quale quello della Legge istitutiva e regolamentatrice dell'Ente. Diversamente sarebbe stato nel caso in cui



vi fosse stata una normativa regionale dettata in materia di inconfiribilità ed incompatibilità al pari del Decreto n°39/13. Ma così non è.

Pertanto, la disapplicazione del dato normativo regionale esporrebbe, invece, lo scrivente Consorzio alla violazione di quest'ultimo, con ogni aspetto che ne consegue, *senza poi considerare l'inevitabile e grave conseguenza di un arresto del suo regolare funzionamento e, dunque, della sua operatività sul territorio.*

\*\*\*

2. In merito alla natura dell'incarico di Presidente conferito al Riccardi, lo scrivente conferma quanto già esposto in precedenza nelle richiamate memorie istruttorie e, nel condividere le memorie del Presidente Riccardi, precisa quanto segue.

Non si condivide quanto sostenuto dall'Autorità in merito alla riconducibilità dell'incarico *ricoperto dal Riccardi, quale Presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio ASI Foggia, all'ambito applicativo dell'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs 39/2013.*” (pag.7, Delibera ANAC n°453/18).

*Inconferente, sul punto, anche il richiamo della sentenza n°126/2018 del Consiglio di Stato, per la sola parte per cui viene affermato che “Per il solo fatto, dunque, che è membro del comitato direttivo, al presidente sono assegnate funzioni di gestione.*

*D'altra parte tra i suoi compiti (ai sensi dell'art. 20) rientra anche la vigilanza sul buon andamento delle attività consortili, che ben può condurre all'adozione di atti di gestione”.*

Quanto statuito dal CdS non può, invece, trovare applicazione diretta al Consorzio di Foggia poiché Ente dalla natura giuridica e struttura organizzativa del tutto differente da quella del Consorzio ASI di Napoli (parte del giudizio concluso con la sentenza citata). Diversamente dall'ASI di Foggia, per l'ASI di Napoli all'interno della sua struttura non vi è traccia – stando a quanto emerso nel giudizio richiamato – dell'esistenza della figura di un Direttore Generale.

Infatti, argomenta il Consiglio di Stato, con la citata sentenza, che *“Il presidente del Consorzio è membro del comitato direttivo. L'art. 3 delinea la ripartizione dei compiti tra consiglio generale, da un lato, e comitato direttivo e presidente, dall'altro, attribuendo, al primo, funzioni di indirizzo e, ai secondi, funzioni di gestione. Lo statuto del Consorzio (quello del 2003, ma anche) quello del 2015, si è attenuto all'indicazione, come emerge dalle disposizioni degli artt. 17 e 20, che indicano i compiti, rispettivamente, del comitato direttivo e del presidente. In particolare, il comitato direttivo (ai sensi dell'art. 17, lett. a), e ss.), oltre a predisporre il bilancio di esercizio e il piano economico finanziario contenente i programmi di investimento e di attività, delibera sugli «atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli*

*immobili», sulla «conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo alle previsioni del P.R.T. del Consorzio», «in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi» e, in generale, «su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio generale».*”.

Nel caso di specie, invece, l’Autorità ha ommesso di considerare l’esistenza di una figura dirigenziale apicale a cui viene delegato ogni potere gestionale diretto e che viene, peraltro espressamente nominato ai sensi della legge e dello statuto consortile: il Direttore Generale dell’ente.

Sul punto, l’ANAC omette di considerare l’esistenza di tale circostanza e omette di entrare nel merito dei poteri attribuiti a tale figura, limitandosi a richiamare un passo giurisprudenziale a sé favorevole ma neanche astrattamente riconducibile al caso oggetto di verifica.

D’altra parte, la stessa ANAC ha avuto modo di chiarire in vari precedenti sul punto *“che anche questa prerogativa **non sia sufficiente** ad integrare la condizione richiesta dall’art. 1 comma 2) lett. 1 del d.lgs. n. 39/13 ai fini della applicabilità della disciplina delle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi. Infatti, sebbene il potere in questione sia strettamente connesso alla gestione, in quanto concerne la possibilità di porre in essere atti gestionali in nome e per conto dell’Ente rappresentato, lo stesso non costituirebbe indice dell’assegnazione di “deleghe gestionali dirette”. A conferma di ciò, si consideri che anche i componenti del consiglio di amministrazione – ai quali è solitamente è riconosciuta la rappresentanza legale dell’ente di appartenenza - non sono inclusi nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 39/13, essendo necessaria l’attribuzione di prerogative ulteriori, tali da rendere assimilabile la posizione ricoperta a quella di amministratore delegato. Quanto alla disposizione statutaria, in base alla quale il presidente attua le deliberazioni e le determinazioni del Consiglio, preliminarmente si osserva che si tratta di una clausola generale solitamente presente negli statuti e che, nel caso di specie, si accompagna alla elencazione di tutte le prerogative di carattere gestionale del consiglio di amministrazione. Si evidenzia, inoltre, che il responsabile della gestione dell’Ente, **in conformità degli indirizzi politico amministrativi fissati dal Consiglio di Amministrazione è il direttore dell’Ente stesso che, seppure, non previsto formalmente dallo Statuto opera, in maniera piena ed esclusiva.** Peraltro, è già stata richiamata la FAQ 7.8 dove si distingue tra funzioni gestionali, certamente rilevanti ai fini dell’applicabilità del d.lgs. n. 39/13 e funzioni “meramente esecutive” che, invece, sembrerebbero escluse da tale ambito di applicazione.*

*In tal senso e, da ultimo, l’Autorità si espressa in un caso analogo (Fascicolo UVMAC/*





*520/2015 – [omissis]) concludendo con l'archiviazione della segnalazione, in quanto all'interno dell'Ente esaminato v'era, così come nel caso in esame un direttore generale che, in maniera piena ed operativa, assumeva in se le funzioni gestionali dell'Ente (Delibera ANAC n. 164/2016, Consorzio di Gestione di TORRE GUACETO)."*

Pertanto da quanto innanzi evidenziato è fondato sostenere e affermare che la deliberazione dell'Autorità Anticorruzione n.453/18 si pone in aperta contraddizione con quanto invece definito con la precedente deliberazione n.164/2016, non presa in considerazione dall'Autorità in modo del tutto illogico poiché attinente, invece, ad una fattispecie concreta perfettamente sovrapponibile ed equivalente a quella del Consorzio Asi Fg, avuto riguardo sia alla situazione normativa statutaria che alle circostanze innanzi esposte.

Il Consorzio ASI Foggia, al pari del Consorzio di Torre Guaceto, dunque, ha provveduto, come da statuto, a nominare un Direttore Generale, al quale sono state attribuite deleghe gestionali dirette dell'Ente.

Il Direttore Generale, infatti, è dirigente apicale del Consorzio ASI Foggia ed in quanto tale ha poteri gestori e di amministrazione piena e diretta dell'Ente (vedi atti di nomina del Direttore Generale), ponendo in essere ogni attività di gestione dell'Ente e che non sia riferibile alla sua rappresentanza legale, funzione attribuita dallo Statuto direttamente al Presidente (art. 14, c. 2), il quale ha, comunque, ai sensi dell'art. 14. c. 5, "*facoltà di delegare specifici poteri inerenti la rappresentanza legale del Consorzio ad uno o più Consiglieri di amministrazione*".

In ragione dell'affidamento di un incarico di livello apicale, quale quello di Direttore Generale, né il CdA del Consorzio, né il suo Presidente sono, dunque, investiti di poteri gestionali diretti, avendo il primo solo il compito di esaminare ed approvare periodicamente la relazione del Direttore Generale sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché sui dati degli atti e contratti consortili (art. 12 lett. h), il secondo il compito di assicurare l'esecuzione di contratti e convenzioni nonché l'attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione (art. 14. c. 4).

A chiusura di quanto detto, pare opportuno, infine, evidenziare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 126/2018, richiamata nella comunicazione di avvio del procedimento, laddove ha stabilito che l'incarico di Presidente di altro Consorzio ASI rientra tra gli incarichi di amministratore di enti pubblici di cui all'art. 1, c.2, lett. 1) d. lgs. n. 39/2013, lo ha fatto in quanto ha potuto accertare - analizzando il caso specifico sottoposto alla propria attenzione - l'attribuzione in capo ad esso di funzioni gestionali dirette.

Attribuzione che manca nel caso di specie.

Le funzioni gestionali dirette sono, infatti, attribuite al Dirigente apicale del Consorzio, il suo Direttore Generale, come emerge dallo stesso verbale della seduta del CdA del 2 ottobre 2017, ove è stata disposta la conferma dell'incarico già assegnato di Direttore Generale: *“Si pone come primo accapo dell'ordine del giorno la nomina del Direttore Generale e la determinazione del relativo compenso. Tale adempimento, infatti, risiede nell'esigenza di dotare sin da subito il Consiglio di Amministrazione di una figura che colmi l'inesistenza, in capo a quest'ultimo, di poteri di gestione ed amministrazione diretta dell'Ente. Tale esigenza, peraltro, rinviene a chiare lettere dal tenore dell'art.12 dello Statuto dell'Ente, che oltre a non contemplare l'esistenza di poteri gestionali diretti in capo al Consiglio di Amministrazione, attribuisce a quest'ultimo, già al primo punto (lettera a), la nomina del Direttore Generale. Spetta, infatti, al Direttore Generale il potere di porre in essere gli atti e i contratti consortili a rilevanza esterna; competerà, infatti, al Consiglio il potere/dovere di esaminare ed approvare “periodicamente la relazione del Direttore Generale sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, nonché sui dati degli atti e contratti consortili” (Art.12, lett. H, Statuto consortile) atti e contratti che, in assenza della predetta figura, rimarrebbero privi di attuazione nonostante le eventuali decisioni adottate in tal senso dal Presidente e dal Cda (art.14, comma 4, dello Statuto Consortile, il quale recita testualmente: “Il Presidente inoltre adotta le decisioni relative alle esecuzioni di contratti e convenzioni e cura che venga data attuazione ad ogni altra decisione deliberata dall'Assemblea Generale o dal Consiglio di amministrazione.”) ...”.*

Si conferma, pertanto, nella spiegata qualità, quanto rassegnato in precedenza con i propri scritti e la propria istruttoria e si esclude in punto di fatto lo svolgimento concreto, da parte del Sig. RICCARDI quale Presidente del Consorzio ASI Foggia, di funzioni di amministrazione in senso stretto dell'Ente, funzioni, infatti, svolte per mera rappresentanza legale, in quanto, come visto, privo delle deleghe gestionali dirette richieste dalla disciplina per configurare l'ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 7. C. 2 lett.c) del D. Lgs. 39/2013.

\*\*\*\*\*

3. l'Autorità sostiene che, recentemente, il Consiglio di Stato abbia affermato, con sentenza n°126/18, il carattere costitutivo-provvedimentale dell'attività di accertamento.

Lo scrivente, nella spiegata qualità, non condivide l'assunto poichè, dall'esame della pronuncia in questione, si evince con chiarezza come la Corte abbia ben distinto la capacità di accertare la nullità dell'incarico conferito (spettante ad ANAC) dal potere di dichiarare la nullità dell'incarico stesso (di esclusiva competenza del Responsabile del Piano Anticorruzione).



Infatti, in merito proprio ai poteri del RPC, chiarisce la Corte che:

*“Il potere di vigilanza assegnato ad ANAC non è dunque quello della relazione tra soggetto pubblico vigilante ed ente vigilato. Il che esclude possano ammettersi forme non nominate e non espressamente attribuite di ingerenza dell’Autorità nell’attività di altre pubbliche amministrazioni, sia pure in caso di inerzia o elusive di norme a tutela di interessi pubblici. Ne segue che all’ANAC spetta, in base agli artt. 15 e ss. d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, un potere di vigilanza sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed enti privati soggetti a controllo pubblico, eventualmente anche con accertamento della violazione delle stesse nei sensi indicati al punto 10.3.; ma cui può accedere solo una non impositiva sollecitazione ad attivarsi del **Responsabile per la prevenzione della corruzione, organo interno ai soggetti suddetti, cui spetta, invece, nella propria responsabilità di contestare all’interessato la situazione di inconferibilità e incandidabilità con conseguente adozione delle sanzioni dell’art. 18, comma 1, d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39: potere in cui è compreso il potere di dichiarare la nullità dell’incarico.**”* (basti considerare, a riprova di tale assunto, che lo stesso TAR sentenza 11270/16 dichiara valido il conferimento del mandato del Presidente reso al proprio difensore nell’ambito del giudizio, proprio perché la nullità dello stesso, sebbene accertata dall’ANAC, non era ancora stata dichiarata dal Responsabile RPC).

Pertanto, non si condivide quanto disposto dall’Autorità in merito al fatto che il Responsabile scrivente “deve” procedere alla contestazione della inconferibilità dando per definitivamente accertato quanto riscontrato dall’Autorità, ancor più alla luce del fatto che l’Autorità stessa non ha tenuto in alcun debito conto tutte le circostanze di fatto esposte e sopra richiamate.

**Tutto ciò premesso e considerato, con le motivazioni innanzi riportate lo scrivente Responsabile della corruzione del CONSORZIO ASI di Foggia;**

- **VISTO** l’articolo l’art. 15 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui *“Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell’amministrazione, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il responsabile contesta all’interessato l’esistenza o l’insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto”*.
- **VISTA** la legge Regione PUGLIA del 7 marzo 2007, n. 2.;

- **VISTO** lo Statuto del Consorzio ASI della Provincia di FOGGIA;
- **VISTA** la delibera ANAC n. 164 /2016;
- **VISTA** la delibera ANAC n. 453 /2018;
- **VISTA** la nota ANAC 42333 del 17maggio.2018;
- **VISTO** l'AVVIO DEL PROCEDIMENTO prot. 1052 del 29 maggio 2018
- **VISTE** le controdeduzioni prodotte dall'avv. **Marcello Anastasio Pugliese** su incarico dal Presidente del Consorzio ASI della Provincia di FOGGIA, sig. **Angelo RICCARDI**;

### **DETERMINA**

1. **di dichiarare conferibile l'incarico di PRESIDENTE del CONSORZIO ASI di Foggia del signor Angelo RICCARDI, come deliberato dall'assemblea generale in data 27 settembre 2017;**
2. **di disporre la chiusura e l'archiviazione del procedimento di contestazione nei confronti del Presidente del Consorzio ASI;**
3. **di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.**
4. **di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione, al Presidente Angelo RICCARDI, al Consiglio di Amministrazione, ai componenti dell'Assemblea Generale, al Collegio dei Revisori del CONSORZIO ASI di Foggia.**

Foggia li 29 giugno 2018

**II RESPONSABILE**  
della Prevenzione della Corruzione

**Michelarcangelo MARSEGLIA**

